



COMUNE DI GIAVE

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 42 del 26.09.2013

Oggetto: DECRETO LEGGE 8 FEBBRAIO 2012 N. 5 - ART. 1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 13:00 in Giave e nella sede municipale su convocazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri componenti:

Deiana Giuseppe	Sindaco	P
Delogu Giovanna	Assessore	A
Diaz Pietro Andrea	Assessore	P
Deiana Renato	Assessore	P
Scodino Salvatore	Assessore	A

Ne risultano presenti n° 3 ed assenti n° 2 .

- Presiede il Sig. Deiana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti , di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Manca.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del Servizio interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, ha espresso parere favorevole.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art.2 della legge n.241/1990 disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento, stabilendo, al primo comma, che *“ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”*;

Premesso che con l'articolo 1 del decreto legge 5/2012 recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”*, convertito in legge n. 35 del 04.04.2012, nonché con l'art. 13 co. 1 del D.L. 22.06.2012 n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 134 del 07.08.2012, sono state apportate modifiche all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante sostituzione dei commi 8 e 9 con i seguenti:

“8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.”.

Ritenuto necessario dare immediata applicazione alla suddetta normativa mediante adozione di atto di organizzazione per individuare la figura apicale chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei responsabili di P.O. legittimati all'adozione di provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi;

Ritenuto altresì che la figura di garanzia che meglio possa assolvere a tale incombenza, necessariamente trasversale alle diverse articolazioni dell'ente, è quella del Segretario comunale all'uopo investito ex art. 97, comma 4, lettera d), D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto che nell'esercizio di tale compito il Segretario comunale assume la veste di dirigente ad acta, munito di pieni poteri gestionali e come tale legittimato ad avvalersi del supporto istruttorio, logistico ed operativo delle articolazioni organizzative competenti per materia;

Ritenuto opportuno proceduralizzare il percorso delineato dalla norma in argomento;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e s.m.i. ed in particolare l'art.49;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dei Servizi Amministrativo-Finanziari-Sociali, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta del presente atto;

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. **di individuare** nel Segretario comunale dell'ente l'organo cui rivolgersi ex comma 9 bis, ter e quater del citato art. 2 della L. 241/90, in via sostitutiva rispetto responsabile di P.O inadempiente;
2. **di proceduralizzare** nei termini che seguono l'iter di attivazione ed esercizio dei poteri sostitutivi:
 - a. le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 ter, L.241/90, devono essere indirizzate al Segretario comunale dell'ente ed inoltrate in forma cartacea, ovvero a mezzo p.e.c., agli indirizzi resi noti sul sito web dell'ente;
 - b. Il Segretario comunale, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, inoltra la stessa al responsabile di P.O. di cui si contesta l'inerzia, assegnando un termine, non superiore a 48 ore, per la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati;
 - c. Il Segretario comunale assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento, con facoltà di avvalersi degli uffici per ogni incombenza istruttorio, di acquisire dati e notizie, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze di servizi per l'acquisizione di assensi, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;
 - d. In alternativa a quanto previsto al punto c), in caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche, il Segretario comunale può nominare un Commissario ad acta per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, senza maggiori oneri per l'ente;
 - e. La conclusione del procedimento è comunicata all'interessato oltre che al Sindaco e, per conoscenza agli organi ed uffici per la valutazione della performance individuale, della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile;
 - f. Il Segretario comunale rende annualmente alla Giunta ed agli organi interni di valutazione e controllo propria relazione sull'attività condotta nell'esercizio dei poteri sostitutivi. La medesima relazione è pubblicata nella sezione "trasparenza" del sito web dell'ente;
- 4) **di inoltrare** il presente atto al Segretario comunale per i conseguenti adempimenti anche di tipo informativo alla cittadinanza, nonché ai responsabili di P.O. dell'ente;
- 5) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4), del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
(F.to Deiana Giuseppe)

Il Segretario Comunale
(F.to Dr. Giuseppe Manca)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno 26.09.2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi;
- E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

Giave, li 26.09.2013

Timbro

Il Segretario Comunale
(F.to Dr. Giuseppe Manca)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 26.09.2013

- Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000) ;
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n° 267/2000) ;

Giave, li 26.09.2013

Timbro

Il Segretario Comunale
(F.to Dr. Giuseppe Manca)